

4.2.2.6

**Regolamento
concernente la denominazione dei diplomi
delle professioni scolastiche della pedagogia
speciale nell'ambito della riforma di Bologna e
dei titoli di perfezionamento nel campo della
formazione degli insegnanti (regolamento
concernente i titoli)¹**

del 28 ottobre 2005

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica
educazione (CDPE),

visto

- l'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993 (Accordo sul riconoscimento dei diplomi)²
- l'articolo 16 del Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi nel settore della pedagogia speciale (orientamento educazione speciale precoce e orientamento insegnamento speciale) del 12 giugno 2008³, e⁴
- l'articolo 12 del Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie in logopedia e dei diplomi delle scuole universitarie in terapia psicomotoria del 3 novembre 2000⁵,

decreta:

1 Modifica del 28 marzo 2019; entrata in vigore il 1° gennaio 2020

2 Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, 4.1.1

3 Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, 4.2.2.2.

4 Modifica del 28 marzo 2019; entrata in vigore il 1° gennaio 2020

5 Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, 4.2.2.5.

Art. 1 Principio⁶

Il presente regolamento regola la denominazione dei diplomi delle professioni scolastiche della pedagogia speciale rilasciati dalle scuole universitarie nell'ambito della riforma di Bologna nonché dei titoli di perfezionamento nel campo della formazione degli insegnanti (Master of Advanced Studies, MAS, Diploma of Advanced Studies, DAS, e Certificate of Advanced Studies, CAS).

I Studi di diploma

Art. 2 Composizione dei titoli

¹I titoli si compongono dei seguenti elementi:

- a. "Bachelor" oppure "Master",
- b. "of Arts" oppure "of Science", secondo il campo di specializzazione o l'approccio metodologico, e
- c. il nome della scuola universitaria che lo rilascia.

²Inoltre, prima o dopo l'elemento corrispondente al capoverso 1, lettera c, può essere aggiunto l'orientamento professionale conformemente all'articolo 3.

³Gli elementi corrispondenti all'articolo 1, lettera a, e lettera b, si abbreviano come segue:

- a. "BA" oppure "BSc"
- b. "MA" oppure "MSc"

⁴La scuola universitaria classifica ogni ciclo di studi in una delle due categorie indicate al capoverso 1, lettera b, in funzione del campo di specializzazione o dell'approccio metodologico del rispettivo ciclo.

Nota: nel testo il termine "scuola universitaria" è da intendersi quale termine generale con cui vengono designate le università, i politecnici federali e le scuole universitarie professionali, ivi incluse le alte scuole pedagogiche.

⁶ Modifica del 28 marzo 2019; entrata in vigore 1° gennaio 2020

⁵Gli elementi corrispondenti al capoverso 1, lettera a, e lettera b, sono indicati in inglese. Sul diploma può figurare una traduzione.

⁶Se un ciclo di studi è proposto in comune da due o più scuole universitarie, si stabilisce una denominazione unica per la scuola universitaria che rilascia il titolo secondo il capoverso 1, lettera c.

Art. 3 Designazione dell'orientamento professionale⁷

¹Se l'orientamento professionale in base all'articolo 2, capoverso 2, è indicato in inglese, i termini da utilizzare sono i seguenti:

- a. per la pedagogia specializzata: "in Special Needs Education",
- b. per la logopedia: "in Speech and Language Therapy", e
- c. per la terapia psicomotoria: "in Psychomotor Therapy".

²Gli orientamenti professionali indicati nel capoverso 1 possono essere menzionati unicamente se il titolo rilasciato conferisce una qualifica professionale ed è stato riconosciuto dalla CDPE in base al corrispondente regolamento di riconoscimento.

³*abrogato*

II Perfezionamento⁸

Art. 4

¹Per i master di perfezionamento, il titolo è il seguente: "Master of Advanced Studies [nome della scuola universitaria] in [indicazione del ramo]" (abbreviazione: MAS [nome della scuola universitaria]).

⁷ Modifica del 28 marzo 2019; entrata in vigore il 1° gennaio 2020

⁸ Modifica del 1° marzo 2007 entrata immediatamente in vigore

²Per i diplomi di perfezionamento, il titolo è il seguente: "Diploma of Advanced Studies [nome della scuola universitaria] in [indicazione del ramo]" (abbreviazione: DAS [nome della scuola universitaria]).

³Per i certificati di perfezionamento, il titolo è il seguente: "Certificate of Advanced Studies [nome della scuola universitaria] in [indicazione del ramo]" (abbreviazione: CAS [nome della scuola universitaria]).

III Disposizioni finali

Art. 5 Protezione dei titoli

I titoli assegnati sono protetti in applicazione dell'articolo 8, capoverso 4, dell'Accordo sul riconoscimento dei diplomi.

Art. 6 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006.

Berna, 28 ottobre 2005

In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione

Il presidente:
Hans Ulrich Stöckling

Il segretario generale:
Hans Ambühl